



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@fpdifesa.it - web: www.fpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 31 del 02.03.2009

LA NORMA CONTENUTA NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. MILLEPROROGHE ENTRO LUGLIO, IL DPCM CON I CRITERI E I PARAMETRI DA APPLICARE AI FINI DELLA DISTRIBUZIONE DEL FUA

Nel Supplemento ordinario n. 28/L alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio u.s., è stata pubblicata la Legge 27.02.2009, n. 14 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" (trattasi del provvedimento di conversione del cosiddetto "decreto milleproroghe").

L' art. 7 bis della predetta Legge, dispone che "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, vengono definiti criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa da applicare ai fini dell'erogazione di trattamento economico accessorio al personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,..." , criteri e parametri che verranno determinati sulla base di alcuni "principi" fissati nello stesso articolo 7 bis (vds. l' allegato al Notiziario).

Dunque, entro il 31 luglio p.v., dovremmo conoscere quali "criteri e parametri " dovranno essere applicati ai fini della distribuzione del FUA/FUS. Attenzione, però: **detti "criteri e parametri" non verranno fissati sulla base della contrattazione tra le Parti interessate (Amministrazione e Sindacati), come è avvenuto fino ad oggi, ma solo sulla base di un Decreto del Governo !!!** La differenza è enorme, significa stracciare il D.Lgs. 165 e tornare alle indebite intrusioni della politica!

Si sente poi dire da qualche parte che detto DPCM dovrebbe contenere le disposizioni relative al reintegro dei Fondi FUA 2009 che sono stati tagliati dalla Legge 133/2008 (per la Difesa, trattasi di circa 22 mln di € in meno, di cui 7 mln per il taglio del 10% e 15 mln per il taglio delle somme aggiuntive derivanti dalle leggi speciali). Noi ci auguriamo naturalmente che sia davvero così, ma per il momento dobbiamo solo registrare che la predetta legge n. 14/2009 **nella prevede al riguardo, né per il 2009 né per il 2010, quando i fondi tagliati dovrebbero rientrare nel FUA, pur se con una decurtazione del 20%. Non si parla di alcuna restituzione di somme, si fa solo riferimento ai commi 2 e 3 dell' articolo 67 della L. 133/2009, che sono poi le disposizioni che hanno disposto i tagli del FUA. Di nuovo non c'è ancora proprio nulla!!!**

Per completare l'informazione sulla Legge 14/2009, vi dobbiamo dire altresì che l'intero Capo 7° è dedicato alle **proroghe di interesse della Difesa**, e che le relative disposizioni non hanno subito alcuna modifica rispetto ai contenuti del D.L. 207 che vi abbiamo illustrato nel nostro Notiziario n. 5 del 9.01.2009.

Tra le proroghe concesse alla Difesa, segnaliamo come particolarmente importanti quella concessa alle Unità Produttive dell'Agenzia Industrie Difesa che dovranno raggiungere la c.d. "economica gestione" entro il 31.12.2011 (il termine precedente era il 31.12.2009) e quella che interessa gli Enti periferici della Difesa, per i quali sarà possibile fino al 31.12.2009 pagare le prestazioni di lavoro straordinario, anche se non sono stati ancora messi in funzione i rilevatori automatici delle presenze relative all' orario di lavoro.

In allegato, i testi integrali dell'art. 7 bis (con nel riquadro il testo dell'art. 67 della Legge 133/2009 -ex DL 112-) e degli artt. 13, 14 e 15 della legge n. 14/2009 che interessano la Difesa.

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)

LEGGE 27.02.2009, n. 14

Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Criteri e parametri di misurabilita` dell'azione amministrativa).

- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, vengono definiti criteri e parametri di misurabilita` dei risultati dell'azione amministrativa da applicare ai fini dell'erogazione di trattamento economico accessorio al personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base dei seguenti principi:
- a) correlazione diretta e significativa con l'impegno e la rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo;
 - b) correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa;
 - c) correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o sede di appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei servizi resi;
 - d) dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli obiettivi dell'ufficio».

LEGGE 06.09.2009, n. 133

Art. 67.

Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».

Art. 13.

Emanazione del regolamento in materia di cause di servizio e indennizzi

1. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 marzo 2009.
2. Il regolamento di cui al comma 1, inteso a disciplinare, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 2, comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, termini e modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel medesimo comma, e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 2 comma 78, della predetta legge n. 244 del 2007, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 14.

Proroga di termini per l'Amministrazione della difesa

1. All'articolo 60-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».
2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, le parole: «fino al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
 - b) al comma 4-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;
 - c) al comma 5-bis, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015».*(2-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito e' pari al 3 per centodell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'».))*
3. Dall'applicazione dei commi 1, 2 e 8 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «al 2009».
5. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
6. L'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424.
7. Per le strutture periferiche del Ministero della difesa, l'applicazione dell'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' differita al 31 dicembre 2009.
7-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa e' prorogato per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))
8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di 2 anni.

Art. 15.

Proroga di termini in materia di accantonamenti

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Le somme conservate nel conto residui, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, non utilizzate nell'anno 2008, sono ulteriormente conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009.